



ARCA CAPITANATA  
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE  
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

*REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE  
DEL T.F.R.*

Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n.295 del 30/12/2024

# INDICE

- 1. Oggetto**
- 2. Normativa applicabile**
- 3. Calcolo del Trattamento di fine rapporto (TFR)**
  - 3.1 Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio – ARCA Capitanata**
- 4. Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**
- 5. Requisiti dei beneficiari e condizioni di erogabilità dell'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**
- 6. Criteri di priorità per la costituzione di graduatoria avente ad oggetto l'anticipazione del TFR da erogare al dipendente**
  - 6.1 Calamità naturali.**
  - 6.2 Spese sanitarie e cure per le malattie gravi.**
  - 6.3 Acquisto o acquisizione prima casa.**
  - 6.4 Ristrutturazione straordinaria.**
  - 6.5 Congedo di maternità ex D. lgs. n. 151/2001 smi e congedo per la formazione di cui alla legge n. 53/2000 smi.**
  - 6.6 Indifferibili pagamenti.**
  - 6.7 Matrimonio del dipendente o del proprio figlio.**
- 7. Procedura**
- 8. Liquidazione dell'anticipazione del TFR**
- 9. Modalità di liquidazione del TFR**
- 10. Prescrizione e interruzione del diritto al TFR**
- 11. Norma di rinvio**

## 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione del trattamento di fine rapporto (in seguito TFR) del personale dipendente e dirigente dell'ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (da ora in poi ARCA), sia tempo determinato che a tempo indeterminato.

## 2. Normativa applicabile

L'ARCA, ente strumentale della Regione Puglia, applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro del prestatore di lavoro la disciplina prescritta dall'art. 2120 c.c. smi, dalla legge n. 297 del 29.05.1982 e dai contratti collettivi nazionali di comparto e di Area.

## 3. Calcolo del Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il TFR è una retribuzione differita da erogare al verificarsi del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro con Arca Capitanata.

Il procedimento ha inizio d'ufficio entro trenta giorni dalla cessazione.

Il Responsabile del procedimento per l'accantonamento e l'erogazione del TFR è il responsabile dell'Ufficio del Personale Economico, il quale procede al relativo calcolo sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di comparto o di Area, la retribuzione annua comprende tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto per rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c. viene computato nella retribuzione in oggetto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il TFR, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione di tale tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

Per i dipendenti assunti fino all'anno 2013 è altresì previsto un rendimento assicurativo, come da relativo contratto di polizza di assicurazione stipulato dall'Agenzia con la compagnia assicurativa Generali Ina Assitalia SpA.

Resta ferma la possibilità per il personale assunto a tempo indeterminato di aderire al Fondo Pensione Complementare, quale previdenza complementare contrattualizzata (per il quale il passaggio al TFR è automatico).

### 3.1 Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio – ARCA Capitanata

L'adesione al "Fondo" è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare, nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, di seguito "Regolamento Covip del 22 dicembre 2020".

L'adesione al "Fondo" avviene:

a) mediante un'esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive in materia;

b) mediante silenzio-assenso nel rispetto delle direttive Covip.

All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal citato accordo, con specifico ed espresso

riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

Nei sei mesi successivi alla data di assunzione, il dipendente può comunicare all'ente la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore informato non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Entro il 10 del mese, l'agenzia comunica al Fondo - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione – i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso.

Entro trenta giorni dalla citata comunicazione, il Fondo comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

- a) l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- c) la documentazione di cui all'art. 6, comma 5, del "Regolamento Covip del 22 dicembre 2020" e le indicazioni di cui all'art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- d) la possibilità del recesso ai sensi dell'art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto.

Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione, l'ente è tenuto a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest'ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal Fondo.

Il dipendente è tenuto ad una contribuzione pari ad almeno l'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR, mentre il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo pari all'1% della stessa retribuzione. La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente in busta paga e versata a Perseo Sirio contestualmente a quella a carico del datore di lavoro.

La misura della contribuzione, scelta dal lavoratore al momento dell'adesione, può essere variata annualmente.

#### **4. Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**

In costanza di rapporto di lavoro, il dipendente interessato con almeno otto anni di servizio in ARCA Capitanata può chiedere un'anticipazione del TFR nella misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Sull'istruttoria dell'istanza in oggetto provvede la Commissione del Fondo di Previdenza di cui al successivo art. 7.

L'anticipo del TFR può essere richiesto una sola volta. Nel momento in cui l'anticipazione viene erogata, la somma corrisposta viene detratta dal trattamento di fine rapporto, accantonato fino alla data della richiesta.

In casi eccezionali la richiesta di anticipo del TFR può essere ulteriormente inoltrata nell'ipotesi di:

1. peggioramento delle condizioni di salute, quando la prima richiesta di anticipo è stata effettuata per sostenere spese di tipo sanitario, per il dipendente o per un suo familiare;
2. acquisto della prima casa per i figli, se la prima richiesta è stata relativa all'acquisto della prima casa per il dipendente o del proprio figlio.

Contro la decisione della Commissione del Fondo di Previdenza è ammesso ricorso in opposizione da parte dell'interessato, sulla quale si pronuncia il Direttore.

#### **5. Requisiti dei beneficiari e condizioni di erogabilità dell'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**

Il numero degli aventi titolo all'anticipazione, entro i limiti previsti dalla normativa, è rappresentato dalla situazione del personale in forza presso l'ente alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque non oltre il limite del 4% del totale dei dipendenti. La cifra costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l'anno in corso. La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo. Nel caso in cui l'applicazione delle suddette percentuali dia luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità del contingente degli aventi diritto. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dalla liquidazione finale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

## **6. Criteri di priorità per la costituzione di graduatoria avente ad oggetto l'anticipazione del TFR da erogare al dipendente**

Per la formazione del contingente delle domande ammesse e della graduatoria delle istanze pervenute nei termini, si stabiliscono le seguenti condizioni e le relative priorità:

- a. necessità derivanti da calamità naturali;
- b. spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, nonché malattie gravi del dipendente o dei familiari (nucleo familiare) certificati dalle competenti strutture;
- c. acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- d. spese per ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi, se questa è intestata al dipendente o ai figli;
- e. congedo di maternità (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001);
- f. congedo per formazione (art. 5 legge n. 53/2000);
- g. congedo per formazione continua (art. 6 legge n. 53/2000).
- h. indifferibili pagamenti di imposte, tasse, pignoramenti, ordinanze esecutive, sentenze di condanna, decreti ingiuntivi, vertenze legali;
- i. matrimonio del dipendente o del proprio figlio.

Le istanze inoltrate dal dipendente interessato all'ente devono essere rese nel rispetto del T.U. 445/2000 a cui allegare la specifica documentazione richiesta per il caso di specie.

Le predette istanze saranno analizzate dalla citata Commissione del Fondo di Previdenza dell'ente, tenendo conto dei criteri di priorità e nel rispetto dei termini procedurali *ex lege* n. 241/1990 smi.

### **6.1 Calamità naturali.**

In caso di calamità naturali il dipendente deve presentare oltre alla suindicata istanza una breve relazione documentale dei danni patiti unitamente alle fatture quietanzate o documenti equivalenti attestanti il pagamento di almeno il 20% del totale delle spese preventivate in relazione al preventivo della spesa da sostenere.

### **6.2 Spese sanitarie e cure per le malattie gravi.**

Le spese sanitarie e cure per le malattie gravi devono essere correlate dai preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia, per l'intervento straordinario o per le cure.

L'anticipo del TFR per spese mediche comprende anche i costi di vitto e alloggio nella struttura sanitaria, ubicata in comune diverso dalla sede legale di Arca Capitanata, in cui si svolgerà l'intervento e/o eventuali visite propedeutiche.

L'istanza va corredata dalla documentazione medica che certifichi la necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari e da fatture quietanzate o documenti equivalenti attestanti il pagamento di almeno il 20% del totale delle spese preventivate.

Qualora per qualsiasi motivo tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti entro 6 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli al lordo dell'imposta già versata dall'ARCA.

### **6.3 Acquisto o acquisizione prima casa.**

L'anticipo del TFR può essere richiesto in modo legittimo per l'acquisto di un immobile per sé o per i propri figli, che dovrà essere documentato da atto notarile e/o fattura emessa da parte dell'impresa di costruzione.

Nel caso di specie sono contemplate le seguenti ipotesi:

- a) acquisto di casa di prima abitazione;
- b) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
- c) riscatto di alloggio popolare;
- d) costruzione in proprio di casa di abitazione.

In ogni caso, deve trattarsi di abitazione per la quale l'acquirente abbia diritto alle agevolazioni di legge per "prima casa".

In caso di anticipazione TFR finalizzata all'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare altresì la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata nei termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il proprio figlio siano prenotatari di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.

Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere altresì prodotta la seguente documentazione:

- copia dell'atto di acquisto, o atto equipollente, dell'area sulla quale verrà realizzato l'immobile;
- copia della concessione edilizia e del certificato di inizio lavori;
- preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, rilasciato da un professionista iscritto al relativo albo professionale.

Nell'ipotesi di riscatto di alloggio popolare, l'interessato deve presentare una dichiarazione richiesta agli istituti preposti all'edilizia economica e popolare e/o enti pubblici, attestanti l'impegno assunto e l'importo da pagare.

In tutti questi casi il dipendente entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione del TFR è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. In quest'ultimo caso tale documentazione deve essere presentata nei successivi 3 mesi.

#### **6.4 Ristrutturazione straordinaria.**

L'anticipazione del TFR è considerata legittima se relativa alla prima abitazione e qualora i lavori di ristrutturazione siano indispensabili per garantire l'abitabilità della casa.

La richiesta per spese di ristrutturazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto di proprietà dell'abitazione;
- copia dell'autorizzazione comunale all'espletamento del restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia;
- dichiarazioni rese dall'impresa di costruzione che ha analizzato le condizioni in cui versa l'immobile;
- preventivo dei lavori da eseguire rilasciato dall'impresa esecutrice dei lavori;
- fattura attestante il pagamento di almeno il 20% del totale preventivato per i lavori da eseguire;
- stato di famiglia e dichiarazione attestante la convivenza dei figli, quando l'abitazione sia ad essi intestata.

Entro il termine di 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione sul TFR, il richiedente dovrà far pervenire all'Agenzia la/e fattura/e o altri documenti equivalenti delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello erogato in anticipazione.

#### **6.5 Congedo di maternità ex D. lgs. n. 151/2001 smi e congedo per la formazione di cui alla legge n. 53/2000 smi.**

L'anticipo del TFR può essere richiesto anche per coprire le spese relative:

1. a un congedo parentale;
2. a un congedo non retribuito per la formazione extra-lavorativa alla quale i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità hanno diritto, per completare un eventuale titolo di studio di secondo grado, un diploma di laurea o universitario, oppure per partecipare ad altre forme di attività formative;
3. a congedi per la formazione continua, ovvero quelli necessari a seguire attività formative promosse dall'ente o dalle strutture pubbliche.

La richiesta dell'anticipo del TFR per congedo è commisurata alla funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione del dipendente, di copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita.

### **6.6 Indifferibili pagamenti.**

L'anticipazione del TFR prevista per indifferibili pagamenti di imposte, tasse, pignoramenti, ordinanze esecutive, sentenze di condanna, decreti ingiuntivi, vertenze legali, deve essere documentata con adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestazioni o ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.

### **6.7 Matrimonio del dipendente o del proprio figlio.**

L'istanza di anticipazione per matrimonio del dipendente o del proprio figlio (da contrarsi entro l'anno di richiesta) deve documentarsi con certificato di avvenute pubblicazioni. Entro 30 giorni dall'evento dovrà essere trasmesso all'Ufficio competente la relativa autocertificazione.

## **7. Procedura**

Fino ad esaurimento del contingente numerico previsto dal presente regolamento, l'Agenzia evade le istanze di anticipazione del TFR secondo l'ordine cronologico di protocollazione e nel rispetto dei criteri soggettivi ed oggettivi previsti nel presente regolamento, tenuto conto che:

- a parità di condizioni sarà accordata la precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità di servizio;
- a parità di anzianità di servizio verrà accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

L'istanza, debitamente documentata e sottoscritta, va inoltrata dall'interessato in carta semplice al Direttore dell'Ente entro non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Non sono ammissibili le domande carenti della documentazione richiesta dal presente regolamento.

L'istruttoria delle domande è condotta dalla Commissione del Fondo di Previdenza, presieduta dal Dirigente dell'Area Amministrativa e composta da due dipendenti individuati dal Presidente tra il personale in servizio nell'Area Amministrativa, di cui uno svolge anche il ruolo di Segretario.

La citata Commissione decide a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto e si pronuncia sull'esito dell'istanza entro 30 giorni.

Contro la decisione della Commissione del Fondo di Previdenza, è ammesso ricorso in opposizione da parte dell'interessato, sul quale si pronuncia definitivamente il Direttore entro 30 giorni.

## **8. Liquidazione dell'anticipazione del TFR**

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di anticipazione, l'Ufficio del Personale Economico procede al calcolo secondo la normativa vigente, previa comunicazione della Commissione del Fondo di Previdenza circa l'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla Commissione competente.

Il Responsabile dell'Ufficio del Personale Economico predispone la determina dirigenziale di liquidazione dell'anticipazione del TFR.

Al dipendente interessato verrà corrisposta detta anticipazione entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

Il residuo ammontare del TFR, maturato e accantonato presso l'ente, sarà erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato secondo la normativa vigente.

## **9. Modalità di liquidazione del TFR**

Il Responsabile dell'Ufficio del Personale Economico predispone i relativi conteggi e il provvedimento amministrativo di liquidazione dell'ammontare del TFR maturato entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di servizio del dipendente.

All'interessato verrà corrisposto l'ammontare del TFR dovuto in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.



In caso di decesso del dipendente, il TFR maturato sino all'evento spetta al coniuge, ai figli e ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente).

**10. Prescrizione e interruzione del diritto al TFR**

Il diritto al TFR si prescrive per l'avente diritto dopo dieci anni dal momento in cui è sorto.

La prescrizione del diritto in oggetto si può interrompere con idoneo atto interruttivo oppure con atto di riconoscimento del debito da parte dell'Agenzia.

**11. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa e alla contrattazione di comparto e di Area vigenti.